

TI_GERICHTE 60.2010.74 vom 1. April 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-04-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2010.74

FR: TI_GERICHTE 60.2010.74 du 1 avril 2010

IT: TI_GERICHTE 60.2010.74 del 1 aprile 2010

Regeste

Ricorso in materia di libertà provvisoria. seri indizi. pericolo di recidiva. pericolo di collusione. bisogni dell'istruzione. proporzionalità

Erwägungen

E. 1

. La Camera dei ricorsi penali (CRP) è autorità di ricorso contro le decisioni del giudice dell'istruzione e dell'arresto in materia di privazione della libertà personale (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP). Il gravame, interposto il 27.2.2010 contro la decisione 18.2.2010 del giudice dell'istruzione e dell'arresto che ha respinto l'istanza di libertà provvisoria del qui ricorrente, è tempestivo e ricevibile in ordine in considerazione in particolare della successiva completazione da parte del nuovo patrocinatore d'ufficio.

E. 2

. Secondo gli art. 95 ss. CPP e la giurisprudenza di questa Camera che li interpreta nel solco di quella del Tribunale federale in tema di libertà personale, arresto e mantenimento rispettivamente proroga del carcere preventivo esigono da un lato l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'arrestato e dall'altro la giustificazione di bisogni dell'istruzione, di garanzia contro i rischi di collusione e dell'inquinamento delle prove, della protezione dell'ordine pubblico, del pericolo di fuga e di recidiva, con contemporaneo rispetto del principio della proporzionalità (REP. 1998 n. 105, 1988 p. 413, 1986 p. 158 e 1980 p. 40; decisione TF 1P.304/2003 del 10.6.2003; DTF 125 I 60, 115 Ia 293, 102 Ia 381; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 7 ss. ad art. 95 CPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 68 n. 8 ss.; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 844 ss.). Il diritto fondamentale alla libertà personale può soffrire eccezione per quanto sopra riassunto e cioè quando la sua cautelare privazione si fonda su una base legale chiara (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 c. 3), è presa per ragioni di preminente interesse pubblico ed è rispettosa di proporzionalità: questa Camera decide con libero esame del fatto e del diritto (art. 286 cpv. 4 CPP; DTF 125 I 361 e 123 I 268; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 ss. ad art. 95 CPP).

E. 3

. Va ancora ed in particolare ribadito che, per quanto riguarda l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, non spetta a questa Camera esprimersi in termini definitivi, trattandosi di questione che rientra nella competenza del giudice di merito. Ciò significa che la CRP deve sì effettuare un esame, ma non deve trattarsi di un'analisi troppo approfondita e tale da pregiudicare le future valutazioni del giudice di merito.

E. 4

. Nel presente caso sono dati gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, peraltro non contestati da quest'ultimo, ma che comunque vanno verificati d'ufficio. I seri e concreti indizi risultano anzitutto dalle ammissioni parziali del ricorrente, nel verbale avanti il giudice dell'istruzione e dell'arresto (AI 7, p. 2, inc. MP _____), nel quale ammette di aver portato fino a _____ la figlia minorenni, per rabbia nei confronti della moglie, e di averla voluta lasciare a _____ dal fratello. Nel medesimo verbale ammette di essere poi tornato in Svizzera e di essere andato dal sostituto procuratore pubblico perché voleva che ascoltasse i figli. Ammissioni parziali sono contenute nel verbale del 10.2.2010 (AI 25, inc. MP _____). Le audizioni dei figli (AI 17 ed AI 30, inc. MP _____) confermano i seri e concreti indizi di colpevolezza, riguardo certamente alla sottrazione di minorenni, minaccia e coazione. Peraltro, il giudice dell'istruzione e dell'arresto si è ampiamente soffermato sugli indizi di reato, con lineare corrispondenza rispetto a quanto risulta dagli atti del procedimento.

E. 5

. Il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 26) e risultare da una valutazione dell'insieme delle circostanze. Bisogna quindi fondarsi su circostanze concrete che rendano tale eventualità assai verosimile e riferita a reati gravi (M. LUVINI, in REP. 1989, 294), rispettando anche in tale modo il criterio della proporzionalità. Esso non può essere desunto solo dalla protratta attività delittuosa dell'accusato anteriormente all'arresto (M. SCHUBARTH, Die Rechte des Beschuldigten im Untersuchungsverfahren, besonders bei Untersuchungshaft, Berna 1973, p. 117). Neppure la gravità delle accuse giustifica, da sola, la detenzione preventiva per pericolo di recidiva: è necessario che anche altre condizioni, segnatamente gli antecedenti e la personalità dell'accusato rendano plausibile il rischio di recidiva e adeguata la misura della detenzione. Bisogna inoltre valutare il carattere deterrente del procedimento penale in corso. Ciononostante, la commissione di reati durante il procedimento penale, dopo una prima scarcerazione o una condanna, depono a favore del pericolo di recidiva (N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, n. 701b). In particolare il Tribunale federale stabilisce che il pericolo di recidiva è dato con una certa verosimiglianza se si è in presenza di una prognosi molto sfavorevole sul detenuto e se i delitti di cui si teme la reiterazione sono gravi (decisioni TF 1P.750/2004 del 21.1.2005, 1P.198/2006 del 25.4.2006 cons. 4.1).

E. 6

. Nel presente caso, tenendo in considerazione non solo il procedimento che ha portato all'arresto del ricorrente (inc. MP _____), ma anche gli altri procedimenti pendenti (inc. MP _____, _____ e _____), e prese in considerazione le audizioni dei due figli, appare evidente come negli ultimi due anni si assista ad un crescendo di comportamenti di RI 1 contrari alle decisioni delle autorità, costrittivi per i figli, minacciosi per i familiari, fino a giungere alla sottrazione dei minorenni, atti sempre giustificati dall'autore con l'intenzione di esercitare i propri diritti di padre, negatigli evidentemente a torto dagli altri nella sua visione delle cose. Questi comportamenti, con la relativa autogiustificazione, lasciano inevitabilmente e concretamente presagire altri simili comportamenti, realizzando già in tal modo il pericolo di recidiva. A questo si aggiunga che detti comportamenti, almeno in parte, sono da ricondurre a disturbi della personalità di RI 1, come prospettato nel rapporto del 16.11.2009 del Servizio medico-psicologico (p. 13, AI 2, inc. MP _____): " Tale profilo di funzionamento risulta compatibile con un disturbo

della personalità di tipo paranoide in forma severa (ICD-10: F 60.0)”. Si tratta di un ulteriore elemento esistente a sostegno del pericolo di recidiva. Considerato lo scopo che ha portato all’allestimento del surriferito rapporto, che non richiedeva di ulteriormente approfondire tale diagnosi, correttamente il sostituto procuratore pubblico ha disposto l’allestimento di una perizia relativa al ricorrente con particolare riferimento anche al pericolo di recidiva, referto che dovrà essere consegnato in tempi relativamente brevi, ciò che chiarirà ulteriormente il rischio di recidiva, attualmente concreto e sorretto da sufficienti elementi.

E. 7

. I bisogni istruttori ed in particolare il pericolo di collusione sono dati quando è necessario evitare che l’accusato possa abusare della sua libertà per inquinare prove a suo carico o crearne illecitamente a suo scarico. I bisogni dell’istruzione sono particolarmente riscontrabili nelle prime fasi dell’inchiesta predibattimentale (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 18 ad art. 95 CPP). Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già sentiti o ancora da sentire - o i correi e i complici non arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. La possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente e in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; decisione TF 23.3.2000 in re A. e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 68 n. 13; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 848 s.).

E. 8

. Per i bisogni istruttori, appare indispensabile che RI 1 sia sottoposto alla perizia disposta, ciò che difficilmente potrebbe avvenire con il ricorrente in libertà, malgrado la disponibilità che sembra indicare, e ciò considerata la sfiducia che egli in passato ha ripetutamente manifestato nei confronti dei periti, riferita alle vicende genitoriali, addossando prevalentemente ai periti la colpa del ridotto diritto di visita concessogli. Per il pericolo di collusione e di inquinamento delle prove, nel presente caso si pone il delicato problema dei rapporti tra il ricorrente ed i propri figli, per quanto questi hanno riferito nelle loro audizioni in sede penale. Quanto accaduto il 27.1.2010, con riferimento agli accertamenti riportati nei rapporti del Servizio medico-psicologico, ovvero il fatto che il ricorrente abbia fatto leggere detti passaggi alla figlia in quelle circostanze e che successivamente l’abbia portata presso gli uffici del Ministero pubblico perché venisse sentita dal magistrato inquirente (come risulta dal verbale di conferma dell’arresto, AI 7, p. 2, inc. MP _____), dimostra già da solo l’esistenza di un pericolo di collusione e di inquinamento delle prove del ricorrente rispetto ai figli. Pericolo ancor maggiore considerato lo stretto legame familiare, il genere di reati, l’età dei figli, la loro evidente vulnerabilità emotiva ed affettiva. Pericolo che il referto peritale ordinato potrà eventualmente meglio chiarire, in un senso o nell’altro, ma che allo stadio attuale, e proprio con riferimento all’episodio del 27.1.2010, è certamente concreto e attuale. Pericolo di collusione che non può certo essere evitato ponendo delle regole di comportamento al ricorrente (ad esempio di non contattare i figli), ritenuto il dispregio manifestato ripetutamente per questo genere di regole (in riferimento ad esempio al diritto di visita). Pericolo che non decade certo a fronte di semplici impegni verbali o scritti del ricorrente, visto il comportamento “ sregolato ” evidenziato dal Servizio

medico-psicologico.

E. 9

. L'esistenza di un pericolo di recidiva, di bisogni istruttori e di un pericolo di collusione permette di prescindere dall'esame del pericolo di fuga, ventilato dal sostituto procuratore pubblico, ma non particolarmente considerato dal giudice dell'istruzione e dell'arresto nella decisione impugnata.

E. 10

. Nell'ottica del principio della proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo, il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b). Il protrarsi del carcere preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità, stando al quale in presenza di un accusato in detenzione preventiva l'autorità deve dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza interruzione l'inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete, in particolare, alla vastità e complessità dell'inchiesta, al comportamento dell'autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell'arrestato.

E. 11

. Nel presente caso, la detenzione preventiva appare ancora proporzionata, in considerazione dei reati imputati, che non possono e non devono essere banalizzati, in quanto incidono gravemente sulle condizioni di vita ed esistenziali di altre persone, in particolare dei figli. Di modo che la detenzione è certamente inferiore alla possibile pena. Per altro verso, si deve considerare che l'inchiesta è condotta in modo celere. Nell'ottica della proporzionalità, e con riferimento a possibili misure meno incisive, occorre considerare che l'agire del ricorrente esclude la possibilità di ovviare alla misura privativa di libertà mediante fissazione di norme di comportamento (per ridurre o contenere il pericolo di recidiva e di collusione), visto il dispregio per le medesime sempre teoricamente e praticamente manifestato. Alla luce della natura della fattispecie e della particolarità del caso il sostituto procuratore pubblico è invitato a volere procedere comunque sollecitamente per giungere nei tempi più contenuti alla definizione della fattispecie.

E. 12

. Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente. Per questi motivi, viste le disposizioni citate, pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di RI 1, _____. 3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. 3.

Intimazione: Per la Camera dei ricorsi penali II

presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.